

Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)



Formazione professionale: **Technologo in chimica**

Regolamento professionale superiore:

Tecnologa diplomata in chimica
Technologo diplomato in chimica

Versione R01i

© Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)			Seite 1 von 10
Dateiname: 1_i_Endv_Reglement_R01_Italienisch.docx			
Ausgabe vom: 02.07.2003	Ersetzt Ausgabe vom: n/a	Version: R01i	
E-Mail: gs-praesident@cp-technologe.ch			

Indice

REGOLAMENTO.....	3
1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Organo responsabile	3
Art. 2 Scopo del titolo federale	3
2 ORGANIZZAZIONE.....	3
Art. 3 Composizione della Commissione di certificazione della qualità.....	3
Art. 4 Compiti della Commissione CQ	4
Art. 5 Notifica al pubblico/Vigilanza	4
3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE.....	4
Art. 6 Pubblicazione	4
Art. 7 Iscrizione.....	5
Art. 8 Ammissione	5
Art. 9 Spese.....	5
4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE	6
Art. 10 Convocazione.....	6
Art. 11 Ritiro del candidato	6
Art. 12 Esclusione.....	6
Art. 13 Periti; seduta di attribuzione delle note.....	7
5 ESAME FINALE; CERTIFICATI DI FINE MODULO NECESSARI	7
Art. 14 Esame finale	7
Art. 15 Esigenze d'esame	7
Art. 16 Moduli	7
6 APPREZZAMENTO E NOTE.....	7
Art. 17 In generale	7
Art. 18 Apprezzamento	8
Art. 19 Valore delle note	8
Art. 20 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per l'attribuzione del diploma	8
Art. 21 Ripetizione.....	9
7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA	9
Art. 22 Titolo e pubblicazione.....	9
Art. 23 Ritiro del diploma	9
Art. 24 Rimedi giuridici.....	9
8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME.....	10
Art. 25 Vacanze, rendiconto	10
9 DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 26 Abrogazione del diritto previgente.....	10
10 EMANAZIONE.....	10

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

REGOLAMENTO

concernente il rilascio del diploma federale quale Tecnologo(a) diplomato(a) in chimica

Visti gli articoli 51-57 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (detta qui di seguito legge federale) e gli articoli 44-50 dell'ordinanza del 7 novembre 1979 sulla formazione professionale, l'organo responsabile in base all'art. 1 emana il regolamento seguente:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Sia la denominazione professionale che il titolo vengono indicati nelle forme femminili e maschili. Per favorire la leggibilità le prescrizioni del presente regolamento sono redatte in una delle due forme.

Art. 1 Organo responsabile

- 1 L'associazione/le associazioni costituisce/costituiscono l'organo responsabile:
- Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)
- 2 Il citato organo responsabile è competente su tutto il territorio elvetico.

Art. 2 Scopo del titolo federale

Il Tecnologo(a) diplomato(a) in chimica con l'esame professionale superiore è in grado di:

- svolgere ampi compiti a livello organizzativo e direttivo in industrie chimiche
- dirigere gruppi di progetti, esserne un membro competente e stimolare la comunicazione, elaborare soluzioni ossia presentarle
- promuovere, guidare e motivare i collaboratori grazie alle sue capacità sociali

2 ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Composizione della Commissione di certificazione della qualità

- 1 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato federale sono assunti da una commissione di certificazione della qualità (Commissione CQ). La Commissione CQ è composta di 3-5 membri, nominati da AEOCT per un periodo di 2 anni.
- 2 La Commissione CQ si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del presidente è determinante.

Art. 4 **Compiti della Commissione CQ**

- 1 La Commissione CQ;
 - a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (in seguito UFFT)
 - c) fissa la data e il luogo d'esame
 - d) definisce il programma d'esame
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e organizza l'esame
 - f) nomina e impiega i periti
 - g) decide sull'ammissione all'esame come pure sull'eventuale esclusione dagli esami
 - h) verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide sul rilascio del diploma
 - i) tratta le domande e i ricorsi
 - j) vigila a che vengano rispettate le direttive sull'esecuzione dei controlli sugli obiettivi d'insegnamento modulari
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e, d'intesa con le organizzazioni riconosciute dall'UFFT, determina la durata della validità degli attestati di fine modulo
 - l) decide in merito al riconoscimento, rispettivamente all'accredito di altri certificati e prestazioni
 - m) informa delle sue attività le istanze superiori e l'UFFT.

- 2 La Commissione CQ può delegare taluni compiti ed il disbrigo amministrativo alla segreteria del AEOCT oppure ad una commissione amministrativa

Art. 5 **Notifica al pubblico/Vigilanza**

- 1 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la Commissione CQ può concedere delle deroghe.

- 3 L'UFFT è invitato con sufficiente anticipo agli esami e gli viene trasmessa la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 **Pubblicazione**

- 1 L'esame finale è pubblicato sul organo ufficiale AEOCT almeno 5 mesi prima del suo inizio. La pubblicazione avviene almeno due volte all'anno o secondo le necessità.

- 2 La pubblicazione deve perlomeno indicare:
 - le date degli esami
 - la tassa d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - il termine d'iscrizione

Art. 7 Iscrizione

All'iscrizione inoltrata per tempo, devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo rispettivamente delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) copia della carta d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati.

Art. 8 Ammissione

- 1 E' ammesso all'esame finale chi:
 - a) è titolare di una formazione professionale chimico tecnica con un certificato di capacità nel settore dell'industria chimica;
 - b) può comprovare una pratica professionale di 5 anni;
 - c) dispone dei necessari certificati di fine modulo, risp. delle relative dichiarazioni di equipollenza.

Con riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati (art. 9 cpv. 1).

- 2 L'UFFT decide sull'equipollenza dei certificati conseguiti all'estero.
- 3 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

Art. 9 Spese

- 1 Dopo aver ricevuto conferma della sua ammissione, il candidato versa la tassa d'esame. L'eventuale contributo per le spese del materiale verrà percepito separatamente.
- 2 Ai candidati che secondo l'art. 11 si ritirano nei termini prescritti o che devono ritirarsi dagli esami finali per motivi validi, verrà rimborsato l'importo pagato dedotte le spese occorse.
- 3 Coloro che non ottengono il diploma, non hanno alcun diritto al rimborso della tassa.
- 4 L'UFFT percepisce una tassa per la stesura del diploma e per l'iscrizione del suo titolare nel registro. Questa tassa è *inclusa nella tassa dell'esame finale*.
- 5 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

Art. 10 Convocazione

- 1 L'esame finale ha luogo se, dopo essere stato pubblicato, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 2 Il candidato ha diritto ad essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 3 Il candidato viene convocato almeno 14 prima dell'inizio degli esami finali.
La convocazione deve menzionare:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4 Domande di ricsusa dei periti devono essere comunicate al presidente della Commissione CQ al più tardi 10 giorni prima dell'inizio degli esami ed essere debitamente motivate. Il presidente decide irrevocabilmente e prende le disposizioni necessarie.

Art. 11 Ritiro del candidato

- 1 Ogni candidato può ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio degli esami.
- 2 Decorso questo termine il candidato può ritirarsi soltanto se presenta un motivo valido.
Sono considerati motivi validi:
 - a) il servizio militare o il servizio di protezione civile
 - b) la malattia, l'infortunio o la maternità
 - c) un lutto in famiglia.
- 3 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla Commissione CQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

Art. 12 Esclusione

- 1 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione CQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 2 Viene escluso dall'esame finale chi:
 - a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame
 - c) tenta di ingannare i periti.

- 3 L'esclusione dagli esami deve essere decisa dalla Commissione CQ. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta Commissione non ha preso la sua decisione.

Art. 13 Periti; seduta di attribuzione delle note

- 1 L'apprezzamento del lavoro finale è effettuato da almeno due periti, che determinano di comune accordo la nota.
- 2 La Commissione CQ decide in merito alla consegna dei diplomi. Il rappresentante dell'UFFT è invitato a questa seduta.
- 3 I parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato devono ricusarsi al momento dell'esame e della decisione in merito all'attribuzione del diploma.

5 ESAME FINALE; CERTIFICATI DI FINE MODULO NECESSARI

Art. 14 Esame finale

- 1 L'esame finale consiste in un lavoro finale comprensivo dei moduli, che viene presentato ai periti.
- 2 Il lavoro finale può essere suddiviso in voci e sottovoci. La Commissione CQ definisce queste suddivisioni e la ponderazione da dare a ciascuna di esse.

Art. 15 Esigenze d'esame

- 1 Il lavoro finale comprende le parti d'esame e i criteri di valutazione seguenti:
- Parte tecnica orale e / oppure per iscritto durata: 3-6 ore
 - Parte pratica in forma di una di una tesi con presentazione (Durata della presentazione con seguente discussione ca. 1/2-2 ore)
- 2 Le disposizioni dettagliate in merito al lavoro finale possono venir dedotte dalla guida complementare al regolamento (art. 4 cpv. 1 lettera a).

Art. 16 Moduli

- 1 I certificati di fine modulo, che devono essere esibiti al fine del conseguimento del diploma, sono elencati nella guida complementare al regolamento.
- 2 Il contenuto e le esigenze dei singoli moduli verificati da un'organizzazione riconosciuta dall'UFFT, sono specificati nella guida, risp. nella descrizione dei moduli.

6 APPREZZAMENTO E NOTE

Art. 17 In generale

La valutazione dell'esame finale è espressa in note. Vengono applicate le disposizioni previste agli articoli 18 e 19.

© Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)			Seite 7 von 10
Dateiname: 1_i_Endv_Reglement_R01_Italienisch.docx			
Ausgabe vom: 02.07.2003	Ersetzt Ausgabe vom: n/a	Version: R01i	
E-Mail: gs-praesident@cp-technologe.ch			

Art. 18 Apprezzamento

- 1 Le note delle voci e delle sottovoci sono apprezzate con punti interi o mezzi punti, conformemente all'articolo 19.
- 2 La nota complessiva è determinata dalla media di tutte le note delle voci d'esame. Essa è arrotondata ad una decimale.
Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota di materia conseguita direttamente viene impartita secondo l'art. 19.

Art. 19 Valore delle note

- 1 Le prestazioni sono apprezzate con le note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.
- 2 Graduatoria delle note

Nota	Caratteristiche delle prove
6	ottime qualitativamente e quantitativamente
5	buone, confacenti alle esigenze
4	rispondenti ai requisiti minimi
3	deboli, incomplete
2	molto deboli
1	inutilizzabili o non eseguite

Art. 20 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per l'attribuzione del diploma

- 1 L'esame finale è superato se la nota complessiva non risulta inferiore al 4,0.
- 2 L'esame finale non è comunque superato se il candidato
 - a) non si ritira per tempo
 - b) non si presenta agli esami senza addurre motivi giustificati
 - c) dopo averli iniziati si ritira senza addurre motivi giustificati
 - d) dev'essere escluso dagli stessi.
- 3 La Commissione CQ decide, sulla base dei certificati di fine modulo inoltrati, risp. delle attestazioni di equipollenza e delle prestazioni fornite all'esame finale, l'attribuzione o meno del diploma.
- 4 La Commissione CQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale possono per lo meno essere dedotte:
 - a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti;
 - b) la valutazione dell'esame finale;
 - c) l'attribuzione o la non attribuzione del diploma;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

Art. 21 Ripetizione

- 1 Chi non ha superato l'esame finale è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto trascorso un anno.
Se non dovesse aver superato anche il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame al più presto trascorsi 3 anni dal primo esame.
- 2 Per la ripetizione dell'esame si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

7 **DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

Art. 22 Titolo e pubblicazione

- 1 Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della Commissione CQ.
- 2 Il titolare del diploma è autorizzato a portare il titolo protetto seguente:

Technologo(a) diplomato(a) in chimica
Diplomierter Chemietechnologe, diplomierte Chemietechnologin
Technologue en chimie diplome(e)
- 3 I cognomi dei titolari del diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, che ciascuno può consultare. Restano riservate le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.
- 4 Solo i titolari del diploma sono autorizzati a portare il titolo protetto. E' passibile di pena chiunque si attribuisce il titolo protetto senza aver superato l'esame corrispondente, oppure si attribuisce il titolo atto a suscitare l'impressione che abbia superato l'esame.

Art. 23 Ritiro del diploma

- 1 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 2 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE.

Art. 24 Rimedi giuridici

- 1 Contro le decisioni della Commissione CQ relative alla non ammissione all'esame finale o al rifiuto di rilasciare il titolo può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

- 2 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La stessa potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

Art. 25 Vacanze, rendiconto

- 1 La riunione dei delegati (su proposta della Commissione CQ) fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della Commissione d'esame ed i periti.
- 2 L'associazione elvetica operatori chimici tecnici assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 3 Per stabilire il contributo della Confederazione al termine dell'esame viene inviato all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato.

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Abrogazione del diritto previgente

- 1 Il primo esame e verifica dei certificati di fine modulo in base al presente regolamento avrà luogo non prima del 2005
- 2 Il presente regolamento entra in vigore il EVD previa approvazione del DFE. (Il AEOCT è incaricato dell'esecuzione).

10 EMANAZIONE

Basilea, 02. Settembre
Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)

Sig. Anton Meier
Presidente AEOCT

Sig. Raymond Zufferey
Formazione ed aggiornamento AEOCT

Il presente regolamento è approvato.
Dipartimento federale dell'economia

Sig. J. Deiss

Berna,

© Associazione elvetica operatori chimici tecnici (AEOCT)			Seite 10 von 10
Dateiname: 1_i_Endv_Reglement_R01_Italienisch.docx			
Ausgabe vom: 02.07.2003	Ersetzt Ausgabe vom: n/a	Version: R01i	
E-Mail: gs-praesident@cp-technologie.ch			